

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 08 / 2006

Il sottoscritto dott. Luigi Giannini, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, giusta decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in data 21//10/2002,

VISTA l'ordinanza commissariale n. 1 del 8/01/1998, con la quale sono state disciplinate nel porto di Brindisi le modalità per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio diretto da parte del vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore, di operazioni portuali (nave in autoproduzione) e determinazione del corrispettivo e della relativa cauzione, non contemplando tuttavia alcuna disciplina per le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli a bordo delle navi traghetto e ro/ro;

CONSIDERATO che giusta quanto previsto nel Piano Operativo Triennale, approvato dal Comitato portuale in data 1° aprile 2003, l'Autorità portuale ha avviato una complessa attività finalizzata ad una completa riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi portuali, anche allo scopo di abbattere i costi che gravano sul ceto armatoriale al fine di incentivarne la presenza nello scalo con un numero maggiore di vettori;

RILEVATO che tra i costi che maggiormente gravano sulle navi traghetto e da passeggeri è certamente incluso quello del rizzaggio e derizzaggio dei TIR e altri veicoli a bordo delle stesse navi, in quanto dette operazioni, seppur poste da lungo tempo al di fuori di quelle ricadenti nella cosiddetta riserva delle operazioni portuali ex art. 110 cod. nav. (abrogato tuttavia dalla legge 84/94) sono state comunque espletate in questo porto dalla Compagnia portuale N&S. Briamo s.c. a r.l., in forza di un accordo raggiunto presso la Prefettura di Brindisi tra le parti interessate nell'anno 1993;

CONSIDERATO inoltre che, anche in attuazione dell'accordo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali in data 26 aprile 2005, è stata prevista la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori impegnati in attività portuali, attraverso il loro assorbimento da parte delle ditte/società aggiudicatrici dei bandi di gara emanati dall'Ente per l'affidamento dei servizi di interesse generale;

PRESO ATTO che l'Ente ha portato a conclusione il procedimento di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi sopra citati attraverso l'aggiudicazione di due gare d'appalto per l'affidamento del servizio di Security in ambito portuale, nonché quello del trasporto terrestre passeggeri e bagagli in ambito portuale, per le quali ha trovato applicazione l'accordo sindacale in precedenza citato;

TENUTO CONTO che l'intero percorso finalizzato a rendere maggiormente competitivo il porto di Brindisi, con particolare riferimento al traffico delle navi traghetto e da passeggeri, da tempo in sensibile sofferenza per quanto concerne i dati complessivi di approdi e di traffici, rende necessaria l'adozione di una nuova disciplina delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli a bordo delle navi traghetto;

RILEVATO che da reiterate note del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (in data 12/6/99 diretta all'Autorità portuale di Ancona, in data 5/3/98 diretta all'Autorità portuale di Bari e in data 14/12/99 n. 6285 diretta all'Autorità portuale di Brindisi), le operazioni di rizzaggio e derizzaggio sono state incluse tra le operazioni espletate ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994 (operazioni portuali);



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

CONSIDERATO che il D.M. n. 585/1995, recante disposizioni di attuazione del sopra citato art. 16 della legge n. 84/1994, contempla la possibilità per i soggetti aventi titolo di esercire dette operazioni in regime di autoproduzione;

CONSIDERATO necessario pertanto adottare una disciplina specifica per l'autoproduzione nel porto di Brindisi delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio, non espressamente disciplinate dalla richiamata ordinanza n. 01/1998;

CONSIDERATO altresì che tale disciplina non deve disincentivare gli armatori delle navi traghetto dall'avvalersene e che, pertanto, deve prevedere un costo adeguatamente proporzionato al fine citato;

VISTA la propria ordinanza n. 6/2006 in data 21/3/2006, con la quale sono state dettate le disposizioni inerenti la disciplina dell'autoproduzione delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli a bordo delle navi;

CONSIDERATO che con la nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 4/4/06 al n. 3123 dell'Associazione Agenti Marittimi di Brindisi, sono state formulate una serie di proposte finalizzate al miglioramento ed alla razionalizzazione tra l'altro anche del servizio oggetto della suddetta ordinanza;

CONSIDERATO che dette proposte sono state esaminate in due distinte riunioni svoltesi presso la sede dell'Autorità portuale in data 1 e 7 aprile 2006, con la partecipazione della rappresentanza dell'associazione sopra indicata, registrando una sostanziale convergenza delle proposte avanzate dalla rappresentanza degli agenti raccomandatari;

RILEVATO che, alla luce delle intese raggiunte, appare necessario procedere ad una urgente modifica dell'ordinanza n. 6/2006 in data 21/3/2006, in anticipo rispetto all'avvio della stagione estiva;

RITENUTO che appare maggiormente rispondente alle esigenze dell'utenza portuale l'emanazione di un nuovo provvedimento che sostituisca interamente la precedente ordinanza n. 6/2006;

ACQUISITO il parere favorevole da parte della Commissione consultiva nella seduta del 28/4/2006;

VISTO il favorevole parere del Comitato portuale espresso nella seduta del 2 maggio 2006;


VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.M. n. 585/1995;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.;

ORDINA

Art. 1



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Nel porto di Brindisi, i soggetti individuati dall'Ordinanza commissariale n. 01/1998 possono richiedere di far espletare le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli a bordo delle navi traghetto o ro/ro in regime di autoproduzione, a mezzo dei componenti dell'equipaggio.

La richiesta all'Autorità portuale dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al precedente comma deve essere avanzata con le modalità e secondo il fac-simile allegato alla presente.

L'autorizzazione può avere validità anche annuale ovvero per il periodo di scalo a Brindisi della nave e/o delle navi interessate se gestite dallo stesso vettore, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nella medesima autorizzazione.

Unicamente per la fattispecie di operazione portuale di cui al presente provvedimento, la sussistenza del contratto assicurativo di cui all'art. 2, lett. c) dell'Ordinanza n. 01/1998 deve essere formalmente attestata dal Comandante della nave a mezzo della dichiarazione allegata in fac-simile.

Al fine di promuovere l'incremento della produttività portuale nel segmento di traffico in questione, il canone che il vettore o il soggetto autorizzato all'esercizio delle suddette operazioni dovrà versare all'Autorità portuale è pari ad € 2.582,00, che rappresenta il canone minimo annuale dovuto per l'esercizio di operazioni portuali. Il canone in precedenza determinato si applica anche in modo frazionato, per mensilità intere, in relazione alla durata dell'autorizzazione all'autoproduzione richiesta. In ogni caso non potrà mai essere inferiore ad € 215,00, a prescindere dal periodo di validità dell'autorizzazione all'autoproduzione che, comunque, non potrà essere superiore ad un anno. Non si applica alcuna parte variabile del canone tenuto conto della specificità dell'operazione.

Art. 2

Nei casi in cui i soggetti aventi diritto alla richiesta dell'autorizzazione per l'autoproduzione non intendessero avvalersi di detta possibilità, gli stessi saranno tenuti a rivolgersi ad una delle imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994 che possano espletare le operazioni di cui si tratta.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza, la cui violazione, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 Cod. Nav..

La presente Ordinanza entra in vigore dalla ore 08.00 del giorno successivo alla data della sua emanazione.



Art. 4

L'ordinanza n. 6/2006 del 21/3/2006 è abrogata.

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dalla presente, rimane in vigore l'Ordinanza commissariale n. 1/1998.

Brindisi, li 3 maggio '06

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GIANNINI



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Allegato 1 Ordinanza n. 08/2006

FAC SIMILE RICHIESTA DI AUTOPRODUZIONE OPERAZIONI RIZZAGGIO E DERIZZAGGIO

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____, in nome e per conto della spettabile _____

(vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore) della unità/ delle unità traghetto – ro-ro

di seguito indicate :


- a)
- b)
- c)
- d)

CHIEDE

ai sensi dell'Ordinanza n. 8/2006 del 3 maggio 2006 di codesta Autorità portuale l'autorizzazione ad effettuare direttamente, a mezzo del personale alle proprie dirette dipendenze e regolarmente imbarcato e riportato nella lista equipaggio, in occasione degli approdi delle suddette unità nel porto di Brindisi per il periodo dal _____ al _____, le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli (TIR – Trailers – Rotabili in genere) imbarcati/sbarcati su/dalle navi sopra indicate.

A tal fine, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità:

- 1) che le navi sono tutte dotate degli attrezzi e degli apprestamenti meccanici idonei ed adeguati per le operazioni da svolgere;
- 2) che il personale da utilizzarsi per dette operazioni, inserito nella tabella di armamento della/delle nave/navi, è numericamente sufficiente ed in grado di svolgere le operazioni richieste ai fini della sicurezza del lavoro a bordo;



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

- 3) che i marittimi incaricati dell'espletamento delle dette operazioni sono debitamente garantiti, mediante idoneo contratto assicurativo, come da dichiarazione del/dei Comandante/i della/e nave/i

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, prima dell'inizio delle operazioni di cui trattasi la documentazione attestante quanto dichiarato ai precedenti punti n.2 e n.3, relativamente ad ogni singola nave che fruirà della presente autorizzazione. In particolare sarà prodotta copia del contratto assicurativo, lista equipaggio e ulteriore lista in cui saranno nominativamente indicati i marittimi incaricati delle operazioni di cui trattasi.

Si allega alla presente copia della ricevuta di versamento del canone pari ad € _____ quale importo determinato dall'Ordinanza n. 8/2006, relativamente al periodo di mesi _____.

In fede
(Timbro e firma)

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

VISTA la sopra descritta istanza;

VISTA l'Ordinanza n. 08/2006;


VISTI gli atti d'ufficio con particolare riferimento alla documentazione di cui ai punti n.2 e n.3 della medesima istanza,

SI AUTORIZZA

L'espletamento delle operazioni richieste sino alla data del _____

Brindisi, li

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GIANNINI



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Allegato 2 Ordinanza n. 08/2006

DICHIARAZIONE DEL COMANDANTE DELLA NAVE

All' AUTORITA' PORTUALE DI
BRINDISI

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di
Comandante della M/n " _____", bandiera _____, in servizio di
collegamento tra il porto di Brindisi ed il porto di _____, in relazione
all'autorizzazione rilasciata da codesta Autorità portuale in data _____,

DICHIARA

consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di mendaci dichiarazioni rese alla
pubblica amministrazione:

1. che il personale facente parte dell'equipaggio della nave sopra indicata, regolarmente imbarcato ed indicato nell'elenco allegato alla lista equipaggio, incaricato dell'espletamento delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli a bordo della suddetta nave, è regolarmente assicurato tramite contratto di assicurazione della Compagnia _____, polizza n. _____ in data _____ con scadenza il _____, che si allega in copia;
2. che le navi sono tutte dotate degli attrezzi e degli apprestamenti meccanici idonei ed adeguati per le operazioni da svolgere;
3. che il personale da utilizzarsi per dette operazioni, inserito nella tabella di armamento della/delle nave/navi, è numericamente sufficiente ed in grado di svolgere le operazioni richieste ai fini della sicurezza del lavoro a bordo.

Brindisi, _____

Firma e Timbro nave